



AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SPOTORNO

Capitolato speciale d'appalto

Documento tecnico predisposto per il progetto da realizzare grazie al finanziamento dal Decreto Ministero dell'Interno 27 dicembre 2024

Ing. Alberto Giordano

(30/03/2026)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Articolo 1: Oggetto
Articolo 2: Finalità
Articolo 3: Elenco siti di ripresa
Articolo 4: Normativa di riferimento
Articolo 5: Importo dell'appalto e classificazione dei lavori
Articolo 6: criterio di aggiudicazione e modalità di offerta
Articolo 7: Requisiti di ordine generale e speciale
Articolo 8: Revisione prezzi contrattuali
Articolo 9: INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCAMERE
Articolo 10: MATERIALI E GARANZIE
Articolo 11: MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE DI ESECUZIONE
Articolo 12: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Articolo 13: DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 14: RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO
Articolo 15: VERBALE DI CONSEGNA
Articolo 16: SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E PROROGA TERMINE
Articolo 17: INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Articolo 18: DIRETTORE DEI LAVORI
Articolo 19: GARANZIA DEFINITIVA
Articolo 20: COPERTURE ASSICURATIVE
Articolo 21: PENALI IN CASO DI RITARDO
Articolo 22: ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Articolo 23: ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Articolo 24: ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Articolo 25: SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Articolo 26: ANTICIPAZIONE, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL PREZZO
Articolo 27: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Articolo 28: PIANO DI SICUREZZA
Articolo 29: VARIAZIONI AL PROGETTO E MODIFICHE AL CONTRATTO
Articolo 30: INADEMPIMENTI
Articolo 31: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 32: CONFORMITÀ DEGLI APPARATI E CERTIFICAZIONI
Articolo 33: COLLAUDO - VERIFICA DI CONFORMITÀ
Articolo 34: CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Articolo 35: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, forniture e lavori necessari per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana e di lettura targhe in zone pubbliche del territorio comunale di Spotorno.

Il contratto è da stipularsi a "corpo". La descrizione e le caratteristiche tecniche degli interventi da realizzare sono dettagliati negli elaborati progettuali allegati al presente capitolato d'appalto.

Art.2 - FINALITA'

Con l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza e con l'adeguamento di alcuni già esistenti, l'Amministrazione Comunale intende ampliare e rendere più efficiente il sistema di sorveglianza di spazi pubblici per potenziare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio comunale al fine di rafforzare e garantire le condizioni di sicurezza cittadina. Con l'installazione di nuove telecamere di "lettura targhe" si aggiunge il controllo dei transiti veicolari in entrata e uscita dal territorio per il rilevamento di veicoli che potrebbero potenzialmente rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale oppure di veicoli sospetti o rubati fornendo, nel complesso, un supporto alle attività delle Forze di Polizia.

Art.3 - ELENCO DELLE POSTAZIONI

Le postazioni di ripresa e le telecamere per le quali è previsto l'intervento sono le seguenti:

1) Merello (da adeguare)	1 nuova TLC
2) Via XXV Aprile (nuova postazione)	1 nuova TLC
3) Piazza Dante (da adeguare)	1 nuova TLC
4) Lungomare Marconi (da adeguare)	1 nuova TLC
5) Via Laiolo (nuova postazione)	2 nuove TLC + 1 per lettura targhe
6) Via Antica Romana (nuova postazione)	2 nuove TLC + 1 per lettura targhe
7) Via alla Rocca (superiore) (nuova postazione)	1 nuova TLC + 1 per lettura targhe
8) Via alla Rocca (termine inferiore) (da adeguare)	1 nuova TLC
9) Tosse (strada di Trevo) (nuova postazione)	2 nuove TLC + 1 per lettura targhe
10) Via Lombardia (nuova postazione)	3 nuove TLC (1 corpo multiottico)
11) Via Magiarda (nuova postazione)	1 nuova TLC
12) Scuole Baxi (da adeguare)	1 nuova TLC
13) Parco scuole Baxi (da adeguare)	1 nuova TLC
14) Uscita autostrada A10 (da adeguare)	1 nuova TLC
15) Piazza Rizzo (nuova postazione)	3 nuove TLC (1 corpo multiottico)

16) Piazza Aonzo (nuova postazione)	2 nuove TLC
17) Casa del Turismo (nuova postazione)	2 nuove TLC

In totale 26 nuove riprese di immagini, 4 riprese per la lettura targhe, 10 nuove postazioni, 7 postazioni esistenti oggetto di adeguamento.

Art. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'esecuzione dell'appalto è regolamentato oltre che dalle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto anche dalle seguenti normative:

- Codice dei contratti pubblici, approvato con il decreto legislativo n.36/2023;
- Testo unico sulla sicurezza, approvato con il decreto legislativo n.81/2008;
- GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 *in materia di protezione dei dati personali*;
- Decreto Legislativo 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modifiche;
- Decreto legge n.14/2017, convertito con modificazioni dalla legge n.48/2017 recante *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*;
- Circolare ministero interni 558/SICIPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante *"sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva"*;
- Provvedimento generale del Garante dell'08 aprile 2010 in materia di *"Trattamento dei dati personali"*;
- Decreto Presidente della Repubblica n.15/2018 *"Regolamento recante le modalità di individuazione delle modalità di attuazione dei principi in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
- Circolare del Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato n.0001065 del 12 gennaio 2018 *"Realizzazione dei sistemi di lettura targhe ed integrazione al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.) – Linee di indirizzo"*;
- Circolare del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2013, recante *"Sistemi di videosorveglianza. Trattamento dei dati personali"*;
- Linee guida per *l'attuazione della sicurezza urbana*, adottate in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali in data 26 luglio 2018.

Art. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori a corpo stimato a base di gara è pari ad € 117.645,60 oltre

IVA, comprensivo di € 1.401,72 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il costo complessivo stimato della manodopera, contenuto nel valore dell'appalto, ammonta ad € 43.211,02. Tale costo è scorporato dall'importo dell'appalto assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.n.36/2023 e dell'Allegato II.12 al medesimo decreto legislativo e, pertanto, non è modificabile, fatto salvo quanto previsto nella citata disposizione di riferimento.

Ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs.n.36/2023, il Contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il CCNL *"Metalmeccanica ed installazione impianti"*.

Categoria specialistica per l'appalto OS30 (*Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi*). Sono ricomprese nell'importo dell'appalto lavorazioni edili per € 6.738,79 come risultante dal computo metrico.

Art.6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI OFFERTA

L'affidamento dell'appalto oggetto del presente capitolato avverrà mediante il criterio del minor prezzo, determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara (oneri per la sicurezza esclusi).

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. N. 36/2023, attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale www.acquistinretepa.it, ovvero il MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione).

Art. 7 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

Gli operatori economici, devono possedere:

- I requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. N. 36/2023 (cause di esclusione automatica) e all'art 95del D.Lgs. N. 36/2023 (cause di esclusione non automatica) ed eventualmente all'art 97 del D.Lgs. N. 36/2023 (cause di partecipanti a raggruppamenti);
- i requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) di cui all'art. 100 del D.Lgs. N. 36/2023, dimostrati attraverso il possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, rilasciata da organismo di diritto privato autorizzato dall'ANAC, Categoria prevalente OS30– Classifica II, oppure I requisiti prescritti dall'art. 90 d.p.r. 207/10.

I concorrenti, non in possesso di qualificazione SOA nella suddetta categoria, possono partecipare ricorrendo all'istituto dell'avvalimento", ai sensi dell'art.104 del D.Lgs.n.36/2023 ovvero associandosi con altra impresa in possesso della suddetta qualificazione SOA, ai sensi dell'art.68 del D.Lgs.n.36/2023.

Art. 8 - REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. N. 36/2023 nei documenti di gara è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi, che si attivano in caso di variazione del costo dell'opera in aumento od in diminuzione superiore al 5% ed operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La variazione dei costi è valutata con riferimento agli indici sintetici di costo di costruzione pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Qualora – ai sensi art. 60, comma 4 del D.Lgs. N. 36/2023, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, venissero individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT, e qualora queste risultassero maggiormente idonee alla fattispecie, si provvederà a prevederle nei documenti di gara.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 9 - INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCAMERE

L'installazione delle telecamere dovrà essere effettuata nelle zone cittadine indicate all'art.3 del presente capitolato che rappresentano, per l'Amministrazione Comunale, i punti

di interesse da porre sotto controllo.

Il posizionamento e l'orientamento delle telecamere, nei siti d'installazione indicati, sarà stabilito in fase esecutiva per l'ottenimento delle migliori prestazioni al fine del raggiungimento degli obiettivi.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura posa in opera e quant'altro necessario affinché il sistema oggetto del presente appalto sia perfettamente funzionante.

Il sistema di videosorveglianza e lettura targhe dovrà essere fornito nelle modalità e con le caratteristiche tecniche di cui alle "Relazioni Specialistiche" allegate al presente capitolato d'appalto in quanto ne formano, unitamente agli altri documenti, parte integrante e sostanziale.

Il sistema nel complesso dovrà avere caratteristiche tecniche standard in modo da potersi adattare a esigenze di potenziamento degli impianti che dovessero rendersi necessarie in futuro.

Il sistema da installare in appalto è composto dalla fornitura di telecamere complete di ogni accessorio per il montaggio sui supporti previsti, da tutte le opere di connessione alla rete elettrica, alla rete di trasmissione dati; è inoltre compreso nell'appalto il servizio di assistenza in garanzia per la durata di due anni.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, degli allegati elaborati progettuali, delle normative tecnico-esecutive vigenti, delle regole dell'arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici in modo da garantirne la funzionalità e il durare nel tempo.

Art. 10 - MATERIALI E GARANZIE

I materiali da impiegare nella realizzazione degli impianti dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia e di primaria qualità tra quelli in commercio e muniti di marcatura CE.

L'Appaltatore garantisce all'Amministrazione la piena proprietà di tutte le apparecchiature, del software e degli altri materiali forniti che devono essere liberi dalla rivendicazione di terzi a qualunque titolo.

Il Comune non assume, pertanto, alcuna responsabilità nel caso di utilizzo da parte dell'Appaltatore di materiali, dispositivi, software e/o soluzioni tecniche di cui altri soggetti detengano un diritto di esclusiva garantito dalla legge (es. brevetti, marchi, ecc.).

L'Appaltatore oltre a garantire i materiali dall'evizione assicura anche che gli stessi siano immuni da vizi che possano pregiudicarne l'uso o diminuirne il valore. A tal fine, la garanzia di tutto quanto installato deve avere una durata minima di 24 mesi.

L'Amministrazione si impegna a segnalare, a mezzo PEC, eventuali vizi che dovessero

manifestarsi durante il periodo di garanzia entro il termine di 7 giorni dalla loro insorgenza. La segnalazione, nei termini suindicati, comporta l'onere per l'Appaltatore di provvedere ad effettuare l'intervento manutentivo per l'eliminazione del difetto ed il ripristino della perfetta idoneità o la sostituzione dell'apparecchiatura. Tutti i costi per l'intervento di rimozione dei vizi o per la sostituzione delle apparecchiature sono a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 11 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE DI ESECUZIONE

Il contratto è stipulato interamente a corpo, nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 36/2023

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del D.L. 31 marzo 2023, n. 36. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 29 del presente capitolato speciale.

La realizzazione del sistema di videosorveglianza e lettura targhe e l'adeguamento dell'esistente, con la fornitura e posa in opera di tutti gli apparati, i relativi collegamenti alle reti, e tutto quanto necessario affinché l'opera sia ultimata, completa e pronta per l'uso nella modalità "chiavi in mano", dovrà essere completata entro e non oltre 140 (centoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del "verbale di consegna" successivo alla stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva di consegnare i lavori prima della formale stipula del contratto, ai sensi dell'art.17 commi 8 e 9 del D.Lgs.n.36/2023.

Art. 12 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

A - RELAZIONE GENERALE DI SINTESI DEL PROGETTO

B - RELAZIONE SPECIALISTICA TECNICA (con elaborati grafici delle opere)

C - RELAZIONE SPECIALISTICA MATERIALI E LAVORAZIONI

D - COMPUTO E ELENCO PREZZI (contiene il calcolo della percentuale della manodopera)

E - ANALISI PREZZI

F - QUADRO ECONOMICO

G - CRONOPROGRAMMA

H - PIANO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

I - PIANO DI SICUREZZA

J - RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' DELL'OPERA

K - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L - RELAZIONE CAM

M - TAVOLE

Tavola 1 - INQUADRAMENTO DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO

Tavola 2 - INTERVENTI CON POSA NUOVI PALI TIPO CLASSICO

Tavola 3 - INTERVENTI CON POSA NUOVI PALI TIPO ARTISTICO

Tavola 4 - INTERVENTO POSTAZIONE BIVIO TOSSE-TREVO

Tavola 5 - INTERVENTI DI SCAVO SENZA POSA NUOVI PALI

I documenti elencati precedentemente possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore.

Art. 13 DISPOSIZIONI GENERALI

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.

Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- D.Lgs. n.81 del 2008.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 14 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea, salvo che la procura non sia stata iscritta presso il Registro delle Imprese.

L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall'articolo 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ferma restando la possibilità di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.

Art. 15 - VERBALE DI CONSEGNA

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa.

L'appaltatore potrà iniziare le installazioni e i relativi lavori solo in seguito alla sottoscrizione del "verbale di consegna" redatto in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Il Direttore dei Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno in cui dovrà essere sottoscritto tra le parti il suddetto verbale.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. In questo caso la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di trattenere la cauzione definitiva.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'esecutore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Art. 16 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E PROROGA TERMINE

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori

procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

L'appaltatore qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, indirizzando una richiesta scritta e motivata al responsabile del procedimento, con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Il RUP si pronuncerà entro 30 giorni dal suo ricevimento, sentito il Direttore dei Lavori.

Art. 17. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori per le seguenti cause:

- ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

Art. 18 - DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministrazione appaltante ha provveduto alla nomina di un Direttore dei Lavori cui affidare il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto d'appalto. Il Direttore dei Lavori si rapporterà con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Sono competenze del Direttore dei Lavori, a titolo esemplificativo:

- l'accettazione dei materiali;
- il controllo quantitativo e qualitativo delle prestazioni eseguite;

- la verifica del programma di assistenza e manutenzione;
- la predisposizione dei documenti contabili;
- la trasmissione dei verbali, ordini di servizio e ulteriori atti da inviare all'Appaltatore;
- la verifica del corretto andamento delle prestazioni e del rispetto del cronoprogramma;
- l'effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali installati o sulle opere realizzate;
- ogni ulteriore competenza disciplinata dal codice dei contratti.

Tutti gli atti del Direttore dei Lavori verranno trasmessi all'Appaltatore tramite l'indirizzo di PEC.

Art. 19 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, eventualmente incrementata, secondo le modalità indicate dall'art.117 del D.Lgs.n.36/2023. L'importo della cauzione definitiva è ridotto secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto e le circostanze previste nella normativa del codice dei contratti pubblici.

La garanzia definitiva può essere utilizzata dalla stazione appaltante per l'applicazione di penali e l'Appaltatore in tal caso, a seguito della riduzione dell'importo garantito, dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione committente.

La cauzione definitiva è utilizzabile per il rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'Appaltatore a causa di inadempimenti del medesimo. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Art.20 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art.117, comma 10, del D.Lgs.n.36/2023, l'Appaltatore, prima della stipula del contratto d'appalto oppure dieci giorni prima della consegna dei lavori, dovrà produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dal Comune di Spotorno a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di installazione degli apparati (c.d. CAR) il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e la sua validità deve essere mantenuta ininterrottamente per tutto il periodo prescritto, con l'esibizione del premio pagato al garante assicurativo.

L'Appaltatore dovrà possedere anche un'adeguata polizza assicurativa per i danni che possano derivare al proprio personale nel corso di esecuzione del contratto (RCO).

In ogni caso, l'Appaltatore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati, ovvero in conseguenza di omissioni o disservizi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

Art. 21 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito nel presente capitolato per la fornitura e posa in opera nel suo complesso del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari a 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale.

L'irrogazione della penale avverrà, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione comunale, le penali verranno detratte dal primo certificato di pagamento utile, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. In quest'ultimo caso l'Appaltatore, su comunicazione della stazione appaltante, è tenuto al reintegro dell'importo originario garantito dalla fideiussione definitiva, entro 10 giorni dalla richiesta scritta.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale l'Amministrazione comunale procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art.22 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE

A partire dalla data del certificato di regolare esecuzione del sistema, l'Appaltatore dovrà garantire e svolgere le attività di assistenza e manutenzione e assistenza di tutto l'impianto, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, secondo le modalità e i tempi di intervento definiti nel Piano di assistenza e manutenzione.

Per ritardi negli interventi di assistenza e manutenzione verrà applicata la penale di € 300,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella risoluzione di un guasto relativo all'ampliamento dell'impianto realizzato.

Le penali verranno detratte dal primo certificato di pagamento utile oppure dall'importo della cauzione definitiva. In quest'ultimo caso l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino dell'importo garantito prima dell'emissione del certificato di pagamento.

La assistenza e manutenzione dovrà essere svolta nel rispetto delle norme di legge e a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica.

I 24 mesi di assistenza e manutenzione decorrono, per ogni elemento dell'ampliamento dell'impianto in appalto, dalla data della emissione del certificato di regolare esecuzione che verrà emesso dal Direttore dei Lavori.

Il Piano di assistenza e manutenzione deve essere rispettato in modo tale da garantire il mantenimento, nell'arco minimo dei 24 mesi, delle caratteristiche prestazionali e funzionali di quanto realizzato.

Durante i 24 mesi di assistenza e manutenzione l'Appaltatore è tenuto a mantenere e, in caso di guasto, a riportare quanto fornito e quanto fatto in condizioni di regolare funzionamento.

Nel caso in cui il guasto si sia prodotto in condizioni di normale utilizzo, nessun onere potrà essere addebitato alla Stazione Appaltante, anche se per la riparazione del guasto stesso si sia resa necessaria la sostituzione di parti.

L'appaltatore dovrà indicare per la assistenza e manutenzione del sistema, un recapito al quale far pervenire le richieste di intervento.

Il Piano di assistenza e manutenzione riporta nel dettaglio l'oggetto e le modalità di fornitura del servizio stesso.

Sono da ritenersi non inclusi nel servizio di assistenza e manutenzione le seguenti voci:

- gli incrementi del numero delle apparecchiature, degli apparati, dei dispositivi e degli impianti;
- gli adeguamenti conseguenti a nuove eventuali normative che dovessero entrare in vigore;
- gli interventi sulle parti preesistenti e su quelle non facenti parte del presente appalto;

- gli interventi di riparazione dei danni, guasti e/o malfunzionamenti derivanti da atti vandalici o dolosi o imponderabili

Per effetto da atto vandalico o doloso o imponderabile si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio;
- b) danni conseguenti a scioperi, tumulti, manifestazioni, atti vandalici o di sabotaggio;
- c) eventi atmosferici;
- d) danni derivati da incidenti stradali;
- e) danni causato da agenti chimici

Art. 23- ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- la nomina di un rappresentante in qualità di direttore tecnico per l'esecuzione delle forniture e dei lavori di installazione e per le attività di assistenza e manutenzione;
- la fornitura in opera di tutta la segnaletica necessaria relativa ai lavori e alla attivazione del sistema;
- la realizzazione delle opere civili, edili e impiantistiche necessarie all'installazione e posa in opera delle postazioni comprensive di allacciamenti elettrici. Per tali lavorazioni dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dal regolamento comunale che disciplina gli interventi riguardanti il suolo pubblico.
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relativi alle retribuzioni e assicurazioni dei lavoratori.

L'appaltatore sarà esonerato dal pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

E' posto a carico dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti, il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le comunicazioni e le notizie di cui fosse venuto a conoscenza direttamente o indirettamente nell'esecuzione del contratto.

Art. 24 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico dell'Amministrazione committente:

- la diretta gestione e vigilanza del sistema nel suo complesso da parte della Polizia Locale;
- i contratti di fornitura di energia elettrica, e conseguenti canoni necessari al funzionamento del sistema.

Art. 25 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.119 del D.Lgs.n.36/2023, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni ed opere comprese nel contratto d'appalto. È nullo ogni accordo con cui viene affidata a terzi l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni relative alla categoria prevalente.

È concesso il subappalto a terzi, in possesso dei requisiti prescritti in materia, in misura massima del 30% dell'importo complessivo della prestazione principale.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, ai sensi dell'art.119, comma 3, del D.Lgs.n.36/2023:

- l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi; per tali attività occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L'Appaltatore può affidare in subappalto prestazioni comprese nel contratto previa autorizzazione da parte della stazione appaltante e a condizione di aver indicato, in sede di gara, le prestazioni che intende affidare in subappalto a terzi.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia espressamente alla disciplina del citato art.119 del vigente codice dei contratti pubblici.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art.120, comma 1, lettera d) del D.Lgs n.36/2023.

Art.26 - ANTICIPAZIONE, MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL PREZZO

La stazione appaltante, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.n.36/2023, corrisponderà all'appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione, un'anticipazione del prezzo pari al **20%** del valore del contratto (inclusi gli oneri per la

sicurezza non assoggettati a ribasso).

L'erogazione dell'anticipazione del prezzo è subordinata alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione da eseguire.

Un ulteriore pagamento, pari al **50%** dell'importo contrattuale, sarà corrisposto all'appaltatore ad avvenuta consegna ed installazione degli impianti con le forniture, opere e connessioni a rete previste.

Il pagamento della rata a saldo per il restante **30%** dell'importo contrattuale sarà effettuato in unica soluzione nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione.

I pagamenti saranno corrisposti all'appaltatore, previa verifica della sua regolarità contributiva, entro 30 giorni dall'adozione del certificato di pagamento e dietro emissione di regolare fattura.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comma, del codice civile e dell'art.125, comma 7 del D.Lgs.n.36/2023.

Art.27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, integrazioni, al fine di assicurare la "tracciabilità" dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In particolare l'esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all'investimento. Il CUP o il CIG, ove non noti, devono essere richiesti alla Stazione Appaltante.

Art.28 - PIANO DI SICUREZZA

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza della vigente normativa per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro e si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità al testo unico sulla sicurezza approvato con il D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare con scrupolosità il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), messo a disposizione dalla stazione appaltante e redatto ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.n.81/2008, che costituisce parte integrante del contratto d'appalto.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei cantieri specifici e nell'esecuzione dei lavori. Il POS redatto ai sensi dell'art.89 del D.Lgs.n.81/2008 comprende il documento di valutazione rischi, di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto legislativo, con riferimento allo specifico cantiere.

Art. 29. VARIAZIONI AL PROGETTO E MODIFICHE AL CONTRATTO

Le singole quantità di progetto espresse nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere sopprese nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all'appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.

Non sono considerate variazioni e potranno essere disposte direttamente dal Direttore dei lavori le modifiche non sostanziali, aventi le caratteristiche previste dall'articolo 120 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli importi delle lavorazioni a misura sono omogenei ai fini delle varianti di cui all'art. 5 commi 6, 9 e 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 e sono da considerarsi presuntivi. L'Amministrazione potrà variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni ordinate nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale – purché non muti sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto - senza che l'appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato speciale o indennità aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi allegato al contratto, come specificato all'articolo 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante impone all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto come specificato

all'articolo 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di superamento del sopraccitato limite, tanto in più quanto in meno, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto o proseguirlo alle nuove condizioni concordate con l'Amministrazione.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dal prezziario vigente alla data di formulazione dell'offerta;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Nell'ambito del quinto d'obbligo tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. In caso di offerta a prezzi unitari i nuovi prezzi sono soggetti al medesimo ribasso d'asta, qualora offerto, relativo alle singole categorie SOA presenti nel capitolato speciale.

Ai fini della determinazione del quinto, ai sensi dell'art. 5 comma 6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 212 e 213 del D.Lgs. 36/2023.

Art.30 - INADEMPIMENTI

Nel caso dovessero verificarsi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni, il Direttore dei Lavori invierà una comunicazione scritta, tramite PEC, con la specifica descrizione delle inadempienze contestate, con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali e agli elaborati tecnici del progetto esecutivo.

L'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni per iscritto, tramite PEC, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, pena l'irrogazione delle sanzioni prescritte.

Nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute accettabili o in caso di mancata risposta nei termini l'Amministrazione appaltante si riserva, in relazione alla gravità dell'inadempimento, di disporre la risoluzione del contratto.

Art. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile, può procedere alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere, nei casi di seguito previsti:

inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, regolamenti e degli obblighi contrattuali non eliminata a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione comunale;

inosservanza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori;

negligenza o imperizia nell'esecuzione delle forniture, installazione o quando venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita;

arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'Appaltatore, delle prestazioni oggetto di appalto non dipendente da causa di forza maggiore;

stato di fallimento;

frode;

sopravvenute cause di esclusione di cui al codice dei contratti pubblici o sopravvenute cause ostative di cui alla normativa antimafia;

subappalto non autorizzato;

cessione del contratto, salvo i casi tassativamente previsti dal codice dei contratti pubblici;

qualora il ritardo negli adempimenti determini un importo complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di risoluzione contrattuale, l'Amministrazione committente procederà alla liquidazione delle forniture degli apparati installati a regola d'arte e collaudabili, addebitando comunque all'Aggiudicatario il maggior onere che graverebbe sull'Amministrazione per l'affidamento del completamento delle forniture ed installazione ad altra impresa nonché il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.

Nel caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà alla escussione della cauzione definitiva, nei termini di legge, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 32 - CONFORMITA' DEGLI APPARATI E CERTIFICAZIONI

Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti elettrici, civili, industriali, ecc. e munite di idoneo impianto di messa a terra.

È altresì richiesto che il sistema sia omologato come indicato nel "Provvedimento in materia di videosorveglianza" (deliberazione 08 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali).

L'Appaltatore dovrà possedere le certificazioni necessarie ad operare con le tecnologie proposte specializzate per le attività di installazione e assistenza on-line.

Le certificazioni richieste sono:

Abilitazione ai sensi del D.M. 37/08 per le lettere "A" e "B"

Possesso di una centrale operativa a norma UNI EN ISO 10891 o in alternativa 50518 presieduta H24 atta al monitoraggio degli allarmi e alla ricezione di guasti e segnalazioni.

Certificazione corso GDPR videosorveglianza e privacy.

Art. 33 - COLLAUDO - VERIFICA DI CONFORMITA'

L'Amministrazione ha incaricato il Direttore dei Lavori per la effettuazione del collaudo e per la redazione del certificato di regolare esecuzione con lo scopo di verificare e certificare che l'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza sia stata eseguita a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e standard minimi del progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante.

Saranno effettuate, in sintesi, le seguenti verifiche:

l'esame delle installazioni per controllare che gli apparati non presentino guasti o anomalie funzionali;

il funzionamento di ogni telecamera ed i rispettivi servizi e specifiche di progetto;

qualsiasi altra misura, test o verifica ritenuta opportuna, al fine di riscontrare la completa rispondenza degli apparati installati, dell'ampliamento e dei relativi lavori.

L'Appaltatore è tenuto, a richiesta del committente, a mettere a disposizione le apparecchiature e gli strumenti adatti ai rilevamenti necessari, senza poter per ciò pretendere maggiori compensi.

Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di verifica emergessero difetti di esecuzione imputabili all'appaltatore, e tali da rendere necessari interventi di riparazione o completamento, lo stesso è tenuto alla loro esecuzione entro il termine di 10 giorni. Trascorso il termine assegnato per l'esecuzione di detti completamenti o riparazioni senza che l'appaltatore vi abbia provveduto, il Comune avrà il diritto di farli eseguire di propria iniziativa, addebitandone la spesa all'appaltatore.

In caso di esito positivo, ed entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, verrà redatto il certificato di regolare esecuzione che comporta l'accettazione finale degli impianti installati da parte del committente, ma che non esonera l'appaltatore dalle responsabilità e dalle garanzie che ad esso fanno capo per effetto del contratto e delle leggi in vigore in materia. L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 34 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie che non dovessero essere risolte bonariamente tra le parti saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice ordinario. Foro competente è il Tribunale di Savona. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 35 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alla normative in materia di sistemi di videosorveglianza, in materia di privacy, al codice dei contratti pubblici vigente, approvato con il D.Lgs.n.36/2023, al codice civile e all'ulteriore normativa di riferimento di cui all'art.4 del presente capitolato.